

Cod. H28 - H24D - P2  
Cod. CM/ne

**Circolare n.68**

Protocollo Generale (Uscita)  
cnappcrm - aoo\_generale

**Prot.: 0000775**

**Data: 12/07/2023**

Ai Consigli degli Ordini degli  
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti  
e Conservatori  
**LORO SEDI**

**Oggetto:** Chiarimenti in relazione alla composizione dell'Ordine territoriale degli  
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.

Gentilissimi,

Io scrivente Consiglio Nazionale porta all'attenzione degli Ordini territoriali il più recente orientamento del Ministero della Giustizia sulla questione della sostituzione di consiglieri iunior dimissionari o decaduti dal Consiglio dell'Ordine.

Come noto, fin dal 2008 il Ministero della Giustizia, con la nota prot. **m\_dg.DAG.24/11/2008.0154282.U**, (Allegato 1) aveva ritenuto che, in difetto di consiglieri iunior non eletti cui attingere per la procedura della surroga, non si dovesse dar corso alla sostituzione di detto consigliere finché il Consiglio dell'Ordine riusciva a mantenere la maggioranza dei propri componenti e quindi era in grado di funzionare. Pertanto si riteneva che i consigli possano operare con un consigliere in meno senza dover procedere ad elezioni suppletive.

La sopra esposta interpretazione veniva confermata con la nota prot. **m\_dg.DAG.25/03/2021.0063928.U**, (Allegato 2) la quale affermava che *“relativamente ai consigli territoriali, nel caso in cui venga a mancare un consigliere eletto in seguito alle originarie elezioni, si deve procedere alla sua sostituzione con il primo dei candidati non eletti nelle votazioni originarie. Allo svolgimento di elezioni suppletive deve darsi luogo soltanto nell'ipotesi in cui venga a mancare un consigliere nazionale.”*

Di recente, invece, lo stesso Ministero con la nota prot. **m\_dg.DAG.06/06/2023.0119509.U**, (Allegato 3) ha comunicato al CNAPPC il mutato indirizzo, ritenendo che alla mancanza del consigliere iunior *“laddove non possa operare il meccanismo surrogatorio previsto dal DPR 169/05, deve ritenersi necessario procedere alla indizione delle elezioni suppletive per la sostituzione del consigliere mancante”* (Allegato 4). Peraltro, il Ministero in dette note non ha dato indicazioni circa le modalità e la tempistica attraverso le quali pervenire alle elezioni suppletive.





In assenza di previsioni normative sulle modalità di indizione elezioni suppletive e stante la natura di organo giurisdizionale del CNAPPC in caso di reclamo avverso l'esito delle elezioni, si è reso necessario formulare apposito quesito allo stesso Ministero, affinché possa meglio chiarire tali fondamentali aspetti, necessari agli Ordini per poter correttamente indire dette elezioni suppletive.

Sarà, quindi, cura del Consiglio Nazionale tenerVi informati del riscontro ministeriale e delle conseguenti attività che gli Ordini dovranno attuare per procedere alle elezioni suppletive per ripristinare il numero dei consiglieri previsti dal DPR 169/2005.

*Il Responsabile dei Dipartimenti  
Magistratura e deontologia  
Riforma, Politiche ed esercizio della professione  
Interni*

(Massimo Crusi)

*Il Consigliere Segretario  
(Gelsomina Passadore)*

*Il Presidente  
(Francesco Miceli)*





# Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Via Arenula, 70 - 00186 Roma

Ufficio III

Al Sig. Presidente del Consiglio  
Nazionale dei Geologi  
ROMA

Al Sig. Presidente del Consiglio  
Nazionale degli Ingegneri  
ROMA

Al Sig. Presidente del Consiglio  
Nazionale degli Assistenti sociali  
ROMA

Al Sig. Presidente del Consiglio  
Nazionale degli Architetti  
ROMA

Al Sig. Presidente del Consiglio  
Nazionale dei Chimici  
ROMA

Al Sig. Presidente del consiglio  
Nazionale dei Dottori Agronomi  
e dei dottori Forestali  
ROMA

CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI P.P.S.	
Data	Codice
27 NOV. 2008	H2AB

**Oggetto** : Quesiti in materia di sostituzione dei componenti dei Consigli degli Ordini territoriali – art. 2 c. 5 DPR 169/2005.

Alcuni Consigli di ordini professionali territoriali, le cui elezioni sono regolate dal D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169, hanno sottoposto a questa Amministrazione vigilante quesiti in merito alle modalità di sostituzione dei componenti dei consigli venuti a mancare per motivi diversi.

Il 5° comma dell'art. 2 del citato DPR 169/2005 recita: *“Il consigliere che per qualsiasi motivo sia venuto a mancare è sostituito dal primo dei candidati non eletti iscritto alla medesima*

***sezione dell'albo. Se nel corso del mandato viene a mancare la metà più uno dei consiglieri, si procede a nuove elezioni".***

Il DPR in questione non contempla – per gli ordini territoriali – il caso in cui manchino candidati non eletti da nominare in sostituzione di quelli che, per qualsiasi motivo, siano venuti a mancare.

Il quesito posto dagli ordini territoriali riguarda proprio l'impossibilità di procedere alla sostituzione del consigliere venuto a mancare, nel corso del quadriennio di durata del Consiglio, non essendovi disponibilità di candidati non eletti.

La soluzione applicabile, in assenza di specifica previsione normativa, si evince dallo stesso comma 5 dell'art. 2 del DPR 169/2005 che prevede, nella prima parte, la possibilità di sostituzione del consigliere, ma disciplina anche, nella seconda parte, il caso in cui vengano meno consiglieri che non siano sostituiti per mancanza di candidati non eletti. In tal caso il Consiglio, purché composto dalla metà più uno dei consiglieri, potrà operare con un consigliere in meno, mentre dovrà procedersi a nuove elezioni se, nel corso del mandato, viene a mancare la metà più uno dei consiglieri stessi.

Pertanto, nei casi prospettati, si ritiene che i Consigli possano operare con un Consigliere in meno.

IL DIRETTORE GENERALE  
Luigi FRUNZIO





m\_dg.DAG.25/03/2021.0063928.U



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA  
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI  
UFFICIO II – ORDINI PROFESSIONALI E ALBI

Al Sig. Presidente del Consiglio nazionale  
degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori

**OGGETTO:** quesito interpretativo su art. 2 comma 5 DPR n. 169/2005. Rif. m\_dg.DAG.18/03/2021.0057713.E

Il Presidente del Consiglio nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori chiede a questo Ministero se, al fine di un'applicazione corretta dell'art. 2 comma 5 del D.P.R. n. 169/2005, nel caso in cui venga a mancare per dimissioni quale consigliere dell'Ordine un componente architetto eletto a seguito di elezioni suppletive (disposte per declaratoria di decadenza del precedente consigliere), si debba dar luogo alla sostituzione dello stesso dimissionario attingendo dall'elenco dei non eletti delle originarie elezioni (per il quadriennio 2017/2021) ovvero dall'elenco delle elezioni suppletive.


Invero, come noto, il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169, all'art. 2 (*“Composizione dei consigli territoriali”*) stabilisce che: *“1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 8 del presente regolamento, i consigli territoriali degli ordini di cui all'articolo 1 sono formati da un numero di componenti iscritti alle sezioni A e B dei rispettivi albi pari a: a) sette, se il numero complessivo degli iscritti non supera cento; b) nove, se il numero complessivo degli iscritti supera cento ma non cinquecento; c) undici, se il numero complessivo degli iscritti supera cinquecento ma non millecinquecento; d) quindici, se il numero complessivo degli iscritti supera millecinquecento. 2. I predetti consigli sono composti secondo quanto previsto nella tabella di cui all'Allegato 1, che è parte integrante del presente regolamento. 3. I consiglieri rappresentano tutti i professionisti appartenenti all'albo e sono eletti dagli iscritti, senza distinzione di sezioni o settori di appartenenza. 4. I consiglieri restano in carica quattro anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati e, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, non possono essere eletti per più di due volte consecutive. 5. Il consigliere che per qualsiasi motivo sia venuto a mancare è sostituito dal primo dei candidati non eletti iscritto alla medesima sezione dell'albo. Se nel corso del mandato viene a mancare la metà più uno dei consiglieri, si procede a nuove elezioni”*.

Ebbene, dal chiaro tenore letterale della disposizione normativa sopra richiamata, si evince che nell'ipotesi in cui venga a mancare un consigliere del consiglio territoriale *“per qualsiasi motivo”* egli è sostituito dal primo dei candidati non eletti. Si può dare luogo ad elezioni suppletive solo nel caso previsto dall'art. 5 (*“Composizione, elezione e presidenza del consiglio nazionale dell'ordine”*) comma 9 DPR cit. (secondo cui *“alla sostituzione del consigliere che, per qualsiasi motivo, sia venuto a mancare o che rimanga assente dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive da svolgersi ai sensi del presente regolamento”*)

Pertanto, relativamente ai consigli territoriali. nel caso in cui venga a mancare un consigliere eletto in seguito alle originarie elezioni, si deve procedere alla sua sostituzione con il primo dei candidati non eletti nelle votazioni originarie. Allo svolgimento di elezioni suppletive deve darsi luogo soltanto nell'ipotesi in cui venga a mancare un consigliere nazionale.

In risposta, quindi, al quesito posto, si ritiene che la sostituzione del consigliere dell'Ordine di Messina venuto meno debba essere effettuata con riguardo al primo dei non eletti nelle votazioni originarie, anche con riferimento al consigliere eletto a seguito di elezioni suppletive, invero non previste per i consigli territoriali.

IL DIRETTORE GENERALE  
Giovanni Mimmo





# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA  
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI  
UFFICIO II – ORDINI PROFESSIONALI E ALBI

Al sig. Presidente del Consiglio nazionale  
degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori  
[direzione.cnappc@archiworldpec.it](mailto:direzione.cnappc@archiworldpec.it)

**OGGETTO:** richiesta di chiarimenti in relazione alla composizione dell'ordine territoriale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Nuoro. Riscontro.  
Rif. prot. DAG n. 66532.E del 24 marzo 2023.

Con la nota in oggetto (**documento 1**), il Consiglio dell'ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Nuoro ha richiesto a questo Ministero vigilante di fornire chiarimenti in relazione alle conseguenze sul piano della (mutata) composizione dell'ordine territoriale nel caso in cui un consigliere territoriale, eletto dall'assemblea elettorale fra i candidati della sezione B), si dimetta e, vieppiù, il primo dei non eletti della medesima sezione passi successivamente alla sezione A), lasciando così la sezione B) senza più alcun iscritto eletto che possa subentrare in surroga al componente dimissionario.

Analoga questione, a quanto consta, è stata già oggetto di analisi da parte dell'allora Direzione generale della giustizia civile, con parere reso il 24 novembre 2008.

Questa Direzione generale ha, in ogni caso, riscontrato la richiesta in esame con nota del 26 aprile 2023 (rif. prot. DAG n.89577 U: **documento 2**), che si trasmette per opportuna conoscenza, data la rilevanza generale e la rimeditata prospettiva delle questioni esaminate, con preghiera di diffusione presso tutti gli ordini territoriali.

Cordiali saluti.

Roma, 1° giugno 2023

Il Direttore generale  
*Giovanni Mimmo*



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA  
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI  
UFFICIO II – ORDINI PROFESSIONALI E ALBI

Al Consiglio dell'ordine degli architetti,  
pianificatori, paesaggisti e conservatori  
della provincia di Nuoro  
[oappc.nuoro-ogliastra@archiworldpec.it](mailto:oappc.nuoro-ogliastra@archiworldpec.it)

**OGGETTO:** richiesta di chiarimenti in relazione alla composizione dell'ordine territoriale.  
Riscontro.  
Rif. prot. DAG n. 66532.E del 24 marzo 2023.

Con la nota in oggetto, codesto Consiglio ha richiesto di fornire chiarimenti in relazione alle conseguenze sul piano della (mutata) composizione dell'ordine territoriale nel caso in cui un consigliere territoriale, eletto dall'assemblea elettorale fra i candidati della sezione B), si dimetta e, vieppiù, il primo dei non eletti della medesima sezione passi successivamente alla sezione A), lasciando così la sezione B) senza più alcun iscritto eletto che possa subentrare in surroga al componente dimissionario.

Al fine di fornire un riscontro a quanto richiesto giova rappresentare che l'art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 169/2005, espressamente prevede, quanto alla composizione dei consigli territoriali, che *"I predetti consigli sono composti secondo quanto previsto nella tabella di cui all'Allegato 1, che è parte integrante del presente Regolamento"*, mentre il comma 5 del medesimo decreto dispone che *"il consigliere che per qualsiasi motivo sia venuto a mancare è sostituito dal primo dei candidati non eletti iscritto alla medesima sezione dell'albo"*.

Orbene, premesso che la rappresentatività degli iscritti da parte dei consiglieri eletti è assicurata nella sua massima latitudine, tenuto conto di quanto previsto dal comma 3, art. 2 cit. (*"I consiglieri rappresentano tutti i professionisti appartenenti all'albo e sono eletti dagli iscritti, senza distinzione di sezioni o settori di appartenenza"*), la tabella allegata al regolamento prevede, a seconda del numero degli iscritti, la proporzione che ogni Consiglio territoriale deve rispettare, quanto al numero, tra consiglieri eletti nella sez. A e consiglieri eletti nella sez. B.

In altri termini, ogni Consiglio territoriale deve essere composto da un predeterminato e non variabile numero di rappresentanti per entrambe le sezioni, che viene individuato, per quanto riguarda il numero complessivo, dal numero totale degli iscritti, mentre per quanto concerne i rappresentanti della sez. B dalla quota, espressa in valori percentuali, degli iscritti alla sola sez. B rispetto al totale complessivo.

Alla luce di quanto sopra, deve osservarsi che, con riferimento alla fattispecie in esame, il passaggio di un consigliere eletto da una sezione all'altra dell'albo professionale comporta il venire meno in capo a costui dello *status* di eletto rappresentante nella relativa sezione, determinando per l'effetto il



venire meno di questi dal numero complessivo individuato dalla tabella sopra citata dei componenti eletti presso la sezione di originaria appartenenza, con le conseguenze di cui all'art. 2, comma 5, cit.

Laddove, pertanto, come nel caso rappresentato da codesto Consiglio, non possa operare il meccanismo surrogatorio previsto, deve ritenersi necessario procedere alla indizione delle elezioni suppletive per la sostituzione del consigliere mancante.

Riguardo invece all'elettorato attivo, stante il tenore di cui all'art. 2, comma 4, del d.P.R. n. 169/2005 secondo cui *"I consiglieri restano in carica quattro anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati e, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, non possono essere eletti per più di due volte consecutive"*, deve escludersi che un consigliere uscente che ha raggiunto il limite dei due mandati possa essere ricandidabile anche nel caso di elezioni suppletive.

Cordiali saluti.

Roma, 24 aprile 2023

Il Direttore generale  
*Giovanni Mimmo*